

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Filiale di Potenza

Anno XXXII

BARI, 3 GENNAIO 2001

N. 1

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### *Leggi e Regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 3  
**Approvazione Regolamento regionale 'Vigilanza venatoria' art. 45 - con. 2 - LR n. 27/98 - 28 dicembre 2000, n. 3.**

Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 4  
**Approvazione regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R n. 39 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 4.**

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 5  
**Approvazione regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5.**

Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 6  
**Approvazione regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 41 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 6.**

Pag. 9

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti*

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 3

**Approvazione Regolamento regionale 'Vigilanza venatoria' art. 45 - con. 2 - LR n. 27/98 - 28 dicembre 2000, n. 3.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1282 del 10/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale "Vigilanza venatoria" art. 45 - co. 2 - L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 19.10.2000 prot.n. 1694/32201 così come di seguito riportata: "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1282 del 10.10.2000 con il presupposto che il termine di cui all'art. 45, secondo comma della L.R. 27/98 è ordinatorio e non perentorio;
- Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

## EMANA

il seguente Regolamento

**Art. 1  
(Generalità)**

- 1) In esecuzione dell'art.45 comma 2 L.R. 27/98 la Giunta Regionale emana il presente Regolamento per disciplinare, uniformare e coordinare il servizio di vigilanza su tutto il territorio della Regione Puglia.
- 2) L'attività di vigilanza venatoria riguarda in particolare l'applicazione della L.R. 27/98 che ha recepito la L.157/92.
- 3) La vigilanza sull'applicazione della L.R.27/98 e dei regolamenti di attuazione è affidata agli addetti di cui all'art. 44 L.R. 27/98.
- 4) Il presente Regolamento disciplina il servizio di vigilanza degli Agenti dipendenti della Provincia e delle Guardie venatorie volontarie.

**Art. 2  
(Funzioni Amministrative e di coordinamento)**

- 1) Ai sensi dell'art.3 comma 2 L.R. 27/98 le funzioni amministrative di cui al presente Regolamento spettano alle Province.

- 2) La Regione esercita i poteri di controllo e sostitutivi previsti dalla L.R. n° 27/98.

**Art. 3  
(Agenti venatori)**

- 1) Gli Agenti venatori dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, nell'espletamento del servizio, indossano una divisa di colore grigio-verde scuro modello militare.
- 2) Gli Agenti Venatori di cui al comma precedente sono dotati di placca e tesserino di riconoscimento applicati in modo visibile sul petto a sinistra. Sul tesserino è applicata la foto dell'Agente con le sue generalità nonché il numero di matricola e la Provincia di appartenenza. Sulla placca sono riportati:
  - a) Provincia di....-Servizio di Vigilanza Faunistico-venatoria.
  - b) Numero di matricola.
- 3) Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.
- 4) L'Amministrazione Provinciale, per lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria doterà gli Agenti preposti di automezzi idonei, da destinare esclusivamente a dette funzioni.
- 5) Tutti i mezzi saranno dotati di collegamento radio o altra attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività, nonché di sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla vigente legislazione in materia.
- 6) Ai mezzi di trasporto in dotazione agli Agenti Venatori di colore verde scuro sono applicati i contrassegni della Provincia e la scritta bianca "Vigilanza venatoria".
- 7) Detti Agenti devono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi di cui all'art.32 della L.R. 27/98. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'art.5 comma 5 Legge 7 marzo 1986 n°65. Inoltre hanno in dotazione una pistola, secondo la normativa vigente, della quale sono responsabili sino alla cessazione del servizio.

**Art. 4  
(Guardie Volontarie)**

- 1) La qualifica di guardia volontaria ed il riconoscimento da parte della Provincia avviene con le procedure previste dalla L.R.27/98 art.44.
- 2) Le guardie venatorie volontarie sono dotate di una placca e tesserino di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, applicata in modo visibile sul petto a sinistra.  
Sulla placca devono essere riportati i seguenti dati:
  - a) Provincia di....-Servizio di Vigilanza venatoria volontaria.
  - b) Associazione di appartenenza e logo.
  - c) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.27/98 art.44, comma 9.

Sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati:

- a) Nome e cognome della guardia volontaria.
  - b) Data di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata venatoria volontaria.
  - c) Foto della guardia
  - d) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.27/98 art.44 comma 9.
- 3) Le guardie venatorie volontarie, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, devono indossare le divise dell'Associazione di appartenenza, che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli agenti delle Amministrazioni Provinciali ed approvate dal Prefetto come da vigente Regolamento di Pubblica Sicurezza.
  - 4) La Provincia tramite gli uffici preposti coordina il servizio di vigilanza, di concerto con l'Associazione di appartenenza della guardia volontaria, a livello provinciale.
  - 5) L'Associazione provinciale della guardia venatoria volontaria è tenuta a trasmettere alle stesse le direttive sui servizi emanate dalla Provincia per la relativa attuazione.
  - 6) Le guardie venatorie volontarie svolgono le proprie funzioni di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.
  - 7) Alle stesse è vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.
  - 8) L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito salvo contributi messi a disposizione dalla Regione con il Programma venatorio e dalla Provincia con il Programma annuale di intervento L.R. 27/98 art.10 comma 9 lett.d).
  - 9) Le guardie venatorie volontarie usano per il servizio di vigilanza automezzi privati anche messi a disposizione dall'associazione di appartenenza.
  - 10) Ai contributi previsti al punto 8 si accede esclusivamente se il servizio di vigilanza volontaria è coordinato dalla Provincia e sulla base di una relazione documentata sul servizio svolto nei territori indicati dalla Provincia per l'attuazione di piani finalizzati.
  - 11) Il numero delle guardie venatorie volontarie unitamente agli agenti della Provincia dovrà garantire un operatore di vigilanza per ogni 4.000 Ha di territorio agro-silvo-pastorale della provincia di appartenenza.
  - 12) Le guardie volontarie possono portare, durante il servizio, le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al rilascio.

#### **Art. 5**

##### **(Professionalità degli addetti alla vigilanza)**

- 1) Per tutti i soggetti preposti alla vigilanza venato-

ria, agenti faunistici e guardie volontarie, sono indetti corsi di aggiornamento finalizzati ad assicurare la migliore efficienza.

- 2) Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento è affidato alle Province competenti per territorio e alle associazioni di cui alla L.R.27/98 art.44 comma 1 lett.b).
- 3) Le Province sono tenute, altresì, ad organizzare corsi di qualificazione per il riconoscimento dell'incarico di agente o di guardia venatoria volontaria rilasciando a fine corso un attestato di idoneità ai sensi dell'art.45, comma 3) L.R.n°27/98..

#### **Art. 6**

##### **(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza)**

- 1) I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui alla L.R. 27/98 art.44 possono chiedere, a qualsiasi persona in possesso di armi atte alla caccia ed in esercizio o in attitudine di caccia, la documentazione di rito nonché la fauna selvatica abbattuta.
- 2) Il procedimento sanzionatorio da attivare in caso di violazioni sia per le sanzioni amministrative che penali, è disciplinato dalla L.R.27/98 agli artt.51 e 52.
- 3) Ogni altro procedimento in violazione della citata normativa è passibile di annullamento.
- 4) Agli addetti alla vigilanza venatoria volontaria che disattenderanno quanto previsto dalla L.R.27/98 e dal presente regolamento può essere revocato o sospeso, previa contestazione scritta, il riconoscimento da parte della Provincia ai sensi dell'art.44, comma 9, L.R.27/98. L'Amministrazione Provinciale ai fini dell'applicazione delle sanzioni predette, sentita l'Associazione provinciale di appartenenza nonché la guardia volontaria stessa, dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio provinciale. La revoca comporta l'immediato ritiro della placca e del tesserino di riconoscimento, previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art.4 comma 2 nonché l'annotazione sul registro dell'Amministrazione provinciale.
- 5) Ai sensi del comma precedente la nuova richiesta di riconoscimento potrà essere avanzata alla Provincia competente non prima di un anno. La Provincia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Provinciale valuterà se riconoscere o meno la nuova richiesta.

#### **Art. 7**

##### **(Norme finali)**

- 1) Le Amministrazioni provinciali si doteranno di un regolamento interno, per le dotazioni agli agenti venatori, concordato con la Regione. Nel citato Regolamento interno saranno stabilite la durata delle dotazioni vestiarie, le misure di sicurezza per la custodia delle armi in dotazione agli agenti, gli orari, i tempi e le modalità dello svolgimento della vigilanza, i livelli di responsabilità nel corpo di vigilanza.

2) Le Amministrazioni provinciali, al fine di dare attuazione al presente Regolamento nonché per uniformare, a livello regionale, quanto previsto in

materia di divisa agli agenti faunistici venatori di cui al precedente art.3 concorderanno, con apposite riunioni, le relative dotazioni.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000*

Raffaele Fitto

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 523 del registro.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 4

**Approvazione regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R n. 39 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 4.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1287 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.  
Revoca deliberazione G.R. n° 39 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 06 così come di seguito riportata:
- "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1287 del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive regionali";
- Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

il seguente Regolamento

**Art. 1  
(Generalità)**

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.17 L.R. 27/98 e dell'art.10 del Piano Faunistico-venatorio regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende Faunistico-venatorie.
- 2) Le Aziende Faunistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, previsto dall'art.10 comma 5 della L.157/92 e dall'art.9 comma 6 della L.R.27/98, occupano quella parte ben definita di territorio

Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.

- 3) Le Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di Concessione Regionale, ai sensi dell'art.53 comma 9 L.R.27/98, sono istituite dalla Regione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con riferimento alla fauna selvatica, migratoria e stanziale.
- 4) Al fine dell'incremento naturale delle specie presenti o stazionanti all'interno della Aziende Faunistico-venatorie, le stesse curano il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli habitat, anche attraverso l'adozione di adeguate tecniche di coltivazione che favoriscano l'impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.

**Art. 2  
(Caratteristiche)**

- 1) Il territorio Agro-Silvo-Pastorale costituente l'Azienda Faunistico-Venatoria e per l'uso che ne deriva dovrà contenere rilevanti caratteristiche ambientali e faunistiche e pertanto dette aziende sono classificate in:
  - \* Boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco di alto fusto e cespugliato;
  - \* Non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione diversificata;
  - \* Palustri o vallive, quando i 2/3 della superficie è interessata da aree umide o l'Azienda stessa è situata in territorio paludoso;
  - \* Miste, quando la superficie presenta ambienti molto diversificati.
- 2) Le Aziende Faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha. per le vallive e a 300 Ha. per le altre e superiore a 1.500 Ha. e non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio Agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di cinque anni.
- 3) Le Aziende Faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'azienda seguito dalla scritta "**Azienda Faunistico-venatoria - caccia consentita ai soli autorizzati**", poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art.20 L.R.27/98.
- 4) Le aziende Faunistico-venatorie devono essere distanti tra loro almeno 1.000 Mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di Protezione,

Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt., fatte salve le Aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della L.R.27/98.

- 5) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda faunistico-venatoria la presenza nel territorio di autostrade o strade a rapido scorrimento.

### **Art. 3 (Autorizzazioni)**

- 1) La domanda di istituzione dell'azienda faunistico-venatoria va presentata dall'interessato alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia- e alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2) La concessione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ai fini della riproduzione della fauna selvatica stanziale, indicata dal richiedente medesimo quale specie cacciabile, ed il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.
- 3) Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione devono allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
  - a) cartografia (mappa catastale) in scala di minimo 1:25.000 dei territori costituenti l'Azienda faunistico venatoria;
  - b) una relazione illustrante:
    - le caratteristiche ambientali del territorio;
    - la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
  - c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. IL consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
  - d) elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;
  - e) le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con l'indicazione delle specie ospitate e liberate annualmente e comunque entro e non oltre il 31 agosto;
  - f) il numero dei dipendenti dell'Azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha;

- g) programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria;
- h) dichiarazione di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di Azienda faunistico-venatoria nella Regione;
- i) regolamento interno di esercizio dell'Azienda. In tale regolamento oltre alle modalità dell'Esercizio dell'Azienda deve essere contenuta la nomina di un Direttore al quale sarà rilasciata l'autorizzazione, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

### **Art. 4 (Immissioni di fauna)**

- 1) Le immissioni della fauna selvatica stanziale sono autorizzate dalle Province alle quali compete il potere di controllo.
- 2) Il titolare dell'Azienda Faunistico-venatoria entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento di fauna selvatica stanziale.
- 3) Il piano contiene:
  - a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche stanziali presenti;
  - b) il programma di immissione per specie e per tipo di ambiente;
  - c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica riprodottasi, mediante piani di abbattimento.
- 4) Il titolare può produrre nell'ambito dell'Azienda faunistico-venatoria, le specie di fauna stanziale, ammessa al prelievo nell'Azienda stessa, necessaria alla realizzazione dei Programmi di ripopolamento.

### **Art. 5 (Prelievi di fauna selvatica)**

- 1) Il prelievo venatorio sulla fauna selvatica stanziale è ammesso esclusivamente sulle specie cacciabili ed autorizzate nella concessione e nei giorni consentiti dal Calendario venatorio in base al piano di abbattimento e di utilizzo di cui all'art.4
- 2) Il prelievo venatorio della fauna migratrice è consentito per le specie cacciabili previste dal Calendario venatorio annuale e nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente.
- 3) Il Piano di utilizzo e di abbattimento della fauna stanziale cacciabile non può superare il 60% della fauna stanziale presente nell'Azienda faunistico-venatoria al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative effettuate.
- 4) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso scritto rilasciato dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria. Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito. Il concessionario stabilirà un contributo economico, che sarà versato all'Azienda, dall'ammesso al

prelievo venatorio, quale partecipazione alle spese di gestione.

- 5) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:
  - a) i giorni di caccia;
  - b) il nominativo, il numero del tesserino regionale e la Regione di provenienza della persona autorizzata all'accesso e quindi all'attività venatoria;
  - c) le specie ed il numero dei capi abbattuti a fine giornata venatoria che comunque il cacciatore deve aver annotato sul Tesserino Regionale.
- 6) Il Registro di cui al comma precedente sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per ispezione e/o verifiche annuali da parte della stessa.

I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno.

#### **Art. 6 (Attività Cinofila)**

- 1) Nelle Aziende faunistico-venatorie è consentito lo svolgimento delle Prove Cinofile Nazionali ed Internazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 comma 7 L.R.27/98.

#### **Art. 7 (Rinnovo-Cessazione-Revoca-Riperimetrazione)**

- 1) Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente.
- 2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda faunistico-venatoria, nonché la dichiarazione del concessionario che i proprietari o gli aventi causa non abbiano effettuato la disdetta di cui al precedente art. 3 punto 3 lett.c;
- 3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione.  
Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale con le modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98.
- 4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venato-

ria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

- 5) La Concessione dell'Azienda faunistico-venatoria cessa nel caso:
  - a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
  - b) di rinuncia del concessionario;
  - c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.
- 6) La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente Regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia, territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.
- 7) Il concessionario può richiedere la riperimetrazione dell'Azienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla consistenza della superficie riveniente da eventuali modifiche ambientali o da indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nell'area stessa. La Regione potrà autorizzare la riperimetrazione dopo aver acquisito i prescritti pareri secondo i termini e le modalità di cui al presente Regolamento e della L.R.27/98.

#### **Art. 8 (Sanzioni)**

- 1) Per le violazioni del Calendario Venatorio si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 27/98.
- 2) Per le violazioni del presente Regolamento da parte del concessionario la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da Lt.500.000 a Lt.5.000.000. In caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione una sospensiva dell'attività venatoria da uno a 3 mesi o in casi di estrema gravità della revoca della concessione. In tale ultima ipotesi dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

#### **Art. 9 (Norme finali)**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 524 del registro.

RAFFAELE FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 5

**Approvazione regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1288 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento. Prove su fauna selvatica.  
Revoca deliberazione G.R. n° 40 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 07 così come di seguito riportata:
- Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 128/G del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive regionali";
- Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

**EMANA**

il seguente Regolamento

**Art.1  
(Generalità)**

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.18 L.R.27/98 e dell'art.5 del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale, disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile.
- 2) Nei successivi articoli le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia saranno denominate semplicemente "Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)".
- 3) Le zone addestramento cani, a gestione privata, possono essere istituite nei limiti del 4% del territorio Agro-Silvo-Pastorale delle Province interessate.
- 4) La Regione istituisce le Z.A.C. su richiesta di Associazioni cinofile o Gruppi riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Associazioni Venatorie e Imprenditori agricoli.
- 5) Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccel-

li, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 comma 6 L.R.27/98.

**Art. 2  
(Caratteristiche)**

- 1) Le Z.A.C. sono istituite su terreni non soggetti a coltura intensiva e comunque tutte le attività cinofile devono svolgersi nel rispetto delle colture in atto ed eventuali danni arrecati saranno a carico del concessionario.
- 2) Le Z.A.C. si suddividono in Zone di tipo A e Zone di tipo B. La fauna utilizzata è quella di allevamento limitatamente alle specie cacciabili.
- 3) Le zone addestramento cani di tipo A di estensione ricompresa tra 100 e 1.000 ettari sono destinate all'addestramento, allenamento, prove e gare in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno.
- 4) Se l'addestramento riguarda cani da seguita su lepre le zone di cui al punto 3 possono essere recintate, mentre per il cinghiale devono essere recintate.
- 5) Le zone addestramento cani di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari, sono destinate all'addestramento e a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente alle specie cacciabili: Quaglia, Fagiano, Starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.
- 6) Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni salvo revoca o rinnovo.
- 7) Tutti i cacciatori cinofili possono accedere alle Z.A.C. a parità di diritti ed obblighi.
- 8) Le Z.A.C. devono essere costituite ad una distanza di 500 mt. dai centri abitati e dalle Zone protette, fatte salve le Z.A.C. già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

**Art. 3  
(Costituzione)**

- 1) La richiesta di istituzione di una zona addestramento cani è presentata alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia- ed alla Provincia -Assessorato alla Caccia- competente per territorio da Associazioni cinofile o Gruppi Cinofili riconosciuti dall'E.N.C.I., da Associazioni Venatorie o da Imprenditori Agricoli singoli o Associati.
- 2) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla Caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3) La Concessione è deliberata dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.
- 4) L'interessato, al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
  - a) cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti la zona addestramento cani;

- b) una relazione tecnica illustrante:
- le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio;
  - la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. IL consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla istituzione della zona addestramento cani vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della Concessione;
- d) elenco della fauna allevata delle specie cacciabili che si intende utilizzare;
- e) elenco delle voliere o recinti di ambientamento e stazionamento della fauna allevata da utilizzare;
- f) atto di Costituzione e/o Statuto dell'Organismo richiedente la Gestione nel caso di Associazione;
- g) regolamento di Gestione interna che preveda le modalità di accesso nella Z.A.C., il contributo economico per l'accesso, il tempo di utilizzo del territorio assegnato e relativo numero di cani accessibili, il costo per ogni singolo capo di fauna acquistata ed utilizzato per l'addestramento, la quota di partecipazione a gare o prove cinofile, nonché le modalità di controllo;
- 5) Le Z.A.C. devono essere tabellate con le modalità previste all'art.20 L.R.27/98. Le tabelle sono poste a cura e spese del Concessionario recanti la scritta nera su fondo bianco: "Regione Puglia - Zona Addestramento Cani (denominazione) di tipo \_\_\_\_\_/L.R.27/98 art. 18.

**Art. 4**  
**(Gestione)**

- 1) Per l'accesso ed utilizzo della Z.A.C. occorre essere muniti dell'autorizzazione del Concessionario o dell'Organo di Gestione.
- 2) Al termine dell'addestramento con abbattimento di fauna allevata, l'Organo di Gestione della Z.A.C. rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente all'addestratore anche per fini di controllo filori della zona stessa, non essendo tenuto all'annotazione sul Tesserino Regionale.
- 3) Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici e del porto d'armi per le Z.A.C. di tipo B, delle persone

autorizzate all'accesso giornalmente. Il registro è messo a disposizione della Provincia.

- 4) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

**Art. 5**  
**(Rinnovo-Cessazione-Revoca)**

- 1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 comma 2 e comma 3.
- 2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del territorio stesso.
- 3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo.
- 4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.
- 5) La Concessione della zona addestramento cani cessa nel caso:
  - a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
  - b) di rinuncia del concessionario;
  - c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.
- 6) La revoca della Concessione è disposta con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

**Art. 6**  
**(Sanzioni)**

- 1) Nelle zone addestramento cani l'abbattimento di fauna selvatica comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art.49 comma 1 lett. e) L.R.27/98 per ogni capo abbattuto e l'allontanamento dalla Z.A.C.
- 2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del Concessionario, la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da Lt.500.000 a Lt.3.000.000, in caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione la sospensione del funzionamento della Z.A.C. da uno a tre mesi o in casi di estrema gravità la revoca della Concessione.



**Art. 7**  
**(Prove e gare cinofile)**

- 1) Le prove a livello Nazionale ed Internazionale possono svolgersi, previa comunicazione alla Provincia interessata, nelle Zone di tipo A anche su fauna immessa per tutto l'anno, senza abbattimento e nel rispetto dei Regolamenti E.N.C.I. Durante lo svolgimento delle prove è consentito l'uso della pistola a salve.
- 2) Le prove cinofile a livello nazionale ed Internazionale su fauna selvatica, senza l'abbattimento, sono consentite nel rispetto dei regolamenti E.N.C.I., previo nulla osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio:
  - a) nelle zone di ripopolamento e cattura,
  - b) nelle zone demaniali;
  - c) negli ambiti territoriali di caccia;
  - d) nelle aziende faunistico-venatorie.
 Per quanto riguarda il punto c) le prove potranno tenersi dopo la chiusura della stagione venatoria. E' vietato comunque svolgere prove cinofile nei mesi di aprile e maggio nei territori ricompresi alle lettere a), b), c), d). E' consentito durante le prove l'uso della pistola a salve. Inoltre al fine di agevolare, durante le prove gli incontri con il selvatico, è consentito ripopolare a cura e spese del Comitato organizzatore quei territori interessati alle prove, con fauna selvatica allevata allo stato naturale ai sensi dell'art.15 comma 1 L.R. 27/98, previa autorizzazione della Provincia e dell'Organo di Gestione del territorio interessato di cui alle

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 525 del registro.

RAFFAELE FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 6

**Approvazione regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 41 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 6.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1289 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento.
- Revoca deliberazione G.R. n° 41 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 08 così come di seguito riportata:

lettere precedenti. La specie di fauna utilizzata deve essere idonea agli habitat che caratterizzano i territori interessati alle prove da svolgere e presumibilmente presenti sul territorio.

- 3) Nelle aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria ivi comprese le gare con abbattimento previo nulla osta del Concessionario e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio.

**Art.8**  
**(Norme transitorie)**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento saranno prese in esame tutte le richieste di istituzione di Z.A.C. già pervenute alla Regione ed alle Province competenti per territorio.
- 2) Le richieste dovranno essere integrate dai documenti previsti dall'art.3 comma 4) e sottoposte al parere dei rispettivi Comitati Tecnici Provinciali.
- 3) La Provincia competente per territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico-venatoria lo trasmetterà alla Regione per il prosieguo dell'iter approvativo.

**Art. 9**  
**(Norme finali)**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

- "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1289 del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 8 del Regolamento le parole 'e dalle direttive regionali'";
- Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA

il seguente Regolamento

**Art. 1**  
**(Generalità)**

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.17 L.R.27/98 e dell'art.10 del Piano Faunistico-venatorio Regionale disciplina l'istituzione, la gestio-

ne ed il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.

- 2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art.10 comma 5 della L.157/92 e dall'art.9 comma 6 della L.R.27/98, occupano quella parte ben definita di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.
- 3) Le Aziende Agri-Turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione Regionale, ai sensi dell'art.53 comma 10 L.R.27/98, sono istituite dalla Regione ai fini di impresa agricola. Nelle stesse sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento delle seguenti specie: Lepre - Fagiano - Starna - Pernice Rossa - Coturnice - Quaglia - Germano.
- 4) Le autorizzazioni all'istituzione delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono concesse previo riscontro di conformità alle previsioni del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale.

#### **Art. 2 (Caratteristiche)**

- 1) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono essere collocate in territorio di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata o dismesse da interventi agricoli, ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.
- 2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento della specie Germano.
- 3) Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e faunistico le pinete ed i boschi ad alto fusto se presenti in misura superiore al 5% dell'intera superficie dell'Azienda agri-turistica-venatoria.
- 4) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e a 300 Ha per le altre e superiore a 1.500 Ha, non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di 5 anni.
- 5) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta "Azienda Agri-Turistico-Venatoria-caccia consentita ai soli autorizzati" poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art.20 L.R.27/98.
- 6) Le aziende di cui sopra devono essere distanti tra loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt.
- 7) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda Agri-Turistico-venatoria la pre-

senza nel territorio della stessa di autostrade o strade a rapido scorrimento.

#### **Art.3 (Concessione)**

- 1) La domanda di istituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria è presentata, ai sensi della L.R.27/98 art.17, comma 3, da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda, alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia-, e alla Provincia -Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2) La concessione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ed il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.
- 3) L'interessato al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
  - a) Cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti l'Azienda-Agri-Turistico-Venatoria;
  - b) Una relazione tecnica illustrante:
    - le caratteristiche ambientali del territorio;
    - la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
  - c) Elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
  - d) Elenco delle specie cacciabili di fauna allevata, anche dall'azienda stessa, per le quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
  - e) Il numero dei dipendenti dall'azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha. o frazione di essa;
  - f) Dichiarazione di non aver chiesto o ottenuto altre Concessioni di Aziende Agri-Turistico-Venatorie nella Regione;
  - g) Regolamento interno di esercizio dell'azienda.

#### **Art. 4 (Immissioni e prelievi)**

- 1) Le immissioni di fauna allevata delle specie cacciabili per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'abbattimento possono avvenire anche giornalmente e nelle zone utilizzate.

- 2) Il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie inizia e finisce con la stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio.
- 3) Le giornate di utilizzo per il prelievo è di cinque settimanali con l'esclusione del martedì e venerdì.
- 4) Per il prelievo giornaliero sono esclusi i limiti di capi abbattibili previsti dal Calendario Venatorio, trattandosi di fauna allevata in batteria.
- 5) E' vietato l'abbattimento di fauna selvatica.
- 6) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso rilasciato dal titolare dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria. Il permesso è personale, non trasferibile e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.
- 7) Il Concessionario stabilirà con il Regolamento di Gestione di cui al punto g) dell'art.3 i costi di accesso giornaliero con un limite di capi abbattibili anche per specie, un listino prezzi per le specie abbattute giornalmente, o una quota che prevede giorni di caccia e capi prelevabili.
- 8) Il titolare dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici delle persone autorizzate all'accesso giornalmente.
- 9) Al termine della battuta di caccia il titolare dell'Azienda rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente al cacciatore anche per fini di controllo fuori dall'Azienda stessa non essendo tenuto all'annotazione sul tesserino Regionale.
- 10) Il registro di cui al punto 7) sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per controlli anche giornalieri.

**Art. 5**  
**(Attività cinofile)**

- 1) Nelle Aziende Agri-Turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata, delle specie di cui all'art.1 comma 3, previo nulla-osta del concessionario e autorizzazione della Provincia interessata, ivi comprese le gare con abbattimento.

**Art. 6**  
**(Rinnovo - Cessazione - Revoca)**

- 1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 commi 1 e 2.
2. La domanda di rinnovo contiene gli estremi del

precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria. In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

- 3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la tassa di Concessione Regionale con le modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98.
- 4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.
- 5) La Concessione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria cessa nel caso:
  - a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
  - b) di rinuncia del Concessionario;
  - c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;
  - d) di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di concessione regionale;
  - e) vengano meno i requisiti di cui all'art.2.
- 6) La revoca della Concessione è disposta con Delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della Normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo, anche per quanto concerne il venir meno dei presupposti di cui all'art.2 per cui effettuerà controlli almeno annuali.

**Art. 8**  
**(Norme finali)**

- 1) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 526 del registro.

RAFFAELE FITTO

